

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

2022

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Trasparenza e determinatezza dell'oggetto nei contratti di finanziamento con «ammortamento alla francese». Commento a *Collegio di Coordinamento ABF*, 8 novembre 2022, n. 14376

SOMMARIO: 1. Limitazione dell'indagine alle questioni in fatto e in diritto sottese alla decisione n. 14376/2022 del Collegio di coordinamento ABF. – 2. Polisemia dell'«ammortamento alla francese». – 3. Rilevanza del regime finanziario nella ricostruzione del costo complessivo del credito e del tasso effettivo. – 4. Necessità di un accordo sulla concreta declinazione del prezzo unitario (TAN) per evitare un arbitraggio unilaterale sull'oggetto del contratto. Cenni al regime finanziario di *default* secondo il codice civile. – 5. L'obbligo di informazione sulle «condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore». – 6. La giurisprudenza europea sull'inutilità (relativa) del piano di ammortamento. Necessità che le «condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore» siano dettagliate in contratto. – 7. Osservazioni di sintesi.

1. Le questioni in fatto e in diritto sottese alla decisione

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in atto sui presupposti di validità dell'«ammortamento alla francese» nei contratti di finanziamento ha portato all'approfondimento, da parte di matematici e giuristi, di così tante e variegate questioni da rendere necessaria, in apertura, una delimitazione dell'oggetto d'indagine. Alla semplificazione degli orizzonti rilevanti contribuisce il *petitum* sotteso alla pronuncia n. 14376 dell'8 novembre 2022 del Collegio di coordinamento ABF, che circoscriverà *per relationem* anche l'oggetto della presente ricerca.

Si apprende dalla ricostruzione in fatto operata dal Collegio che il ricorrente «non ha denunciato né la illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, né tantomeno ha evocato il parametro del divieto di anatocismo e/o della capitalizzazione composta». La doglianza di parte si incentrava sull'indeterminatezza dell'oggetto del contratto (*rectius*, del patto sugli interessi) atteso che nell'informativa contrattuale l'intermediario si sarebbe limitato ad affermare che «gli interessi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese» senza però specificare il «regime finanziario concretamente adottato».

L'ABF ha respinto il ricorso recependo le difese della società finanziaria resistente, secondo cui «un obbligo informativo tanto esteso

ed approfondito [...], oltre ad apparire largamente irrealistico, non sarebbe esigibile neppure in capo al contraente qualificato, non essendo in alcun modo previsto dalla legge, generale e speciale, né potendo essere desunto dal generale principio di buona fede *in contrahendo* di cui all'art. 1337 c.c.».

Tale decisione sollecita l'apertura di più di un fronte di riflessione.

2. Polisemia dell'«ammortamento alla francese»

L'intermediario ha dichiarato innanzi all'ABF di aver adottato l'ammortamento alla francese «con il regime finanziario dell'interesse semplice»¹. Posto che in matematica finanziaria è ritenuto «ovvio» «che l'ammortamento francese *standard* sia, per il finanziato, più oneroso di uno “in interesse semplice”»² (corollario: il modello *standard* non contempla l'interesse semplice)³ e che «di “ammortamento francese in interesse semplice” esistono in realtà più varianti, e si tratta quindi di una nozione da ritenere, se non meglio specificata, non ben definita»⁴, diventa evidente come la sola dicitura «alla francese» si risolva in una formula ambigua⁵.

Da questa angolatura, par lecito sottoporre a un riesame critico la tesi secondo cui il piano di ammortamento «alla francese», in quanto «accordo esecutivo» del contratto di mutuo, costituirebbe l'«oggettivo sviluppo» dei termini pattuiti nello stesso contratto «sulla base delle

¹ Coll. coord. ABF, dec. n. 14376/2022, p. 3.

² Così F. CACCIAFFESTA, *L'ammortamento francese: leggende dure a morire*, in *IlCaso.it*, 2022, spec. § 3.

³ Fino a qualche anno fa era un dato acquisito che l'ammortamento alla francese “standard” contemplasse la regola della capitalizzazione degli interessi. Per tutti, v. P. FERSINI e G. OLIVIERI, *Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese*, in *Banche e banchieri*, 2015, 134 ss.: «poiché la rata dell'ammortamento “francese” è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta, ciò comporta, necessariamente, il calcolo di interessi su interessi».

⁴ F. CACCIAFFESTA, *L'ammortamento francese*, cit., spec. § 6.

⁵ Nel suo ultimo scritto su questo tema (che si è potuto leggere grazie alla cortesia dell'Autore) A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, di prossima pubblicazione su *Banca borsa tit. cred.*, § 4.1, ha efficacemente sostenuto che «la “dicitura” ammortamento alla francese costituisce [...] un mero nome di genere». V. pure ABF Milano, 5 maggio 2015, n. 3569: «non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento alla “francese”».

regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori»⁶. Per più motivi, tre su tutti.

Primo. Si è visto che il finanziatore, nel caso in esame, avrebbe fatto ricorso al regime finanziario dell'interesse semplice anziché adeguarsi alla prassi del regime composto (ritenuta consolidata tra i fornitori di finanziamenti con ammortamento alla francese)⁷, restituendo così l'immagine di un mercato nel quale gli operatori restano liberi di disattendere le usanze contabili maggiormente in voga.

Secondo. In mancanza di un accordo sul regime finanziario, quand'anche la (polisemica) stringa «ammortamento alla francese» trovasse menzione in contratto, il finanziatore si riserverebbe di definire unilateralmente l'entità dell'obbligazione da porre a carico del mutuatario. A quest'ultimo, cui non viene dato modo di accorgersi dell'applicazione di un'ulteriore condizione economica (il regime finanziario, nascostamente aggiunto alle condizioni economiche accettate), è comunicato soltanto il risultato finale, comunemente (ma talvolta anche *ex cathedra*) percepito come l'ineluttabile esito matematico della mescolanza tra le condizioni economiche rese note nel contratto⁸. Ma è una percezione fallace. Tra il monte interessi e il TAN non esiste un'ontologica relazione biunivoca poiché, in mancanza di un accordo sul regime finanziario, non sono identificati *tutti* «i criteri oggettivi in base ai quali fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte»⁹. A parità di capitale mutuato, numero di rate e TAN, il finanziatore può preconstituirsì un monte interessi più elevato facendo applicazione di un regime finanziario a sé più conveniente (non

⁶ C. CAMARDI, *Mutuo bancario con piano di ammortamento «alla francese», nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2015, II, 55 (in commento a Trib. Milano, 30 dicembre 2013).

⁷ A. CAGGIA e G.P. CRESPI, *Trasparenza precontrattuale e costo del mutuo*, in *Banca imp. soc.*, 2013, 65, riportano che nella prassi creditizia degli istituti italiani la più diffusa metodologia di ammortamento è quella «alla francese» ed «è sempre utilizzato il regime di capitalizzazione composta degli interessi».

⁸ Questa pare, invece, la posizione sostenuta da Trib. Torino, 18 febbraio 2022.

⁹ Il requisito di determinabilità richiede «che siano semplicemente identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, facendo ricorso, ad esempio, a calcoli di tipo matematico [...]; è estranea al canone legale la maggiore o minore difficoltà di tali calcoli in rapporto alla possibilità della parte debitrice di verificarli utilizzando l'ordinaria diligenza» (Cass. 27 novembre 2014, n. 25205).

controbilanciato neanche idealmente da un vantaggio per la controparte)¹⁰, che si riflette in un piano di rimborso costruito *ad hoc*¹¹. Discorrere di «sviluppo oggettivo» su basi matematiche è possibile soltanto a valle della scelta effettuata dal finanziatore. Se tale scelta non sia stata oggettivata nel contratto e sia quindi inopponibile alla controparte, l'evoluzione del rapporto non potrà seguire tra i molteplici «sviluppi oggettivi» quello più gradito al finanziatore/predisponente. In mancanza di accordo, si applicano le regole di *default* sulla produzione e sull'acquisto degli interessi dettate dal codice civile¹².

Terzo. Non è mancato chi, anche di recente, ha considerato superfluo un accordo tra finanziatore e mutuatario sulle modalità di applicazione del tasso debitore al capitale nel corso dell'ammortamento, con la motivazione che la metodologia generalmente applicata dagli intermediari risponderebbe a una «prassi da sempre internazionalmente adottata nella finanza matematica»¹³. Sennonché, fermo l'ostacolo

¹⁰ Le indagini empiriche sulla convenienza dell'«ammortamento alla francese» (qui al singolare solo per favore di argomentazione) portano spesso per scontata la preferenza dei salariati a reddito fisso verso la tranquillità assicurata da una rata costante. Non è invece immediatamente percepibile il motivo che, d'altro canto, ha indotto a presumere che «i clienti» siano avvantaggiati dall'ammortamento francese perché «non rischiano di trovarsi a dover pagare le rate più alte proprio quando il loro reddito è minore» (così G.B. BARILLÀ e F. NARDINI, *Legittimità dell'ammortamento alla francese e lo "spettro" dell'anatocismo. Un po' di chiarezza tra matematica e diritto*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, 680).

¹¹ «Con l'impiego della capitalizzazione composta, [...] una volta fissata [la rata costante] nel valore maggiorato dal regime composto, il piano di ammortamento, con le distinte imputazioni della rata a capitale ed interesse, soddisfacenti le condizioni di chiusura del piano, può essere scelto fra una variegata casistica». Così R. MARCELLI, *Finanziamento con ammortamento alla francese. La sentenza del Tribunale di Torino (E. Astuni, 18 febbraio 2022) ritiene priva di vizi la formulazione contrattuale: esame critico*, in *IL Caso.it*, 2022, § 2.3. V. pure ID., *L'ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: l'opacità delle rate infrannuali*, in *Contratti*, 2021, 460: «I finanziamenti a rimborso graduale, con il frazionamento in più periodi del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, nelle modalità ricorrentemente impiegate dagli intermediari creditizi, adottano la legge dell'interesse composto che, in talune circostanze, realizza una spirale ascendente del monte interessi, discostandosi dalla proporzionalità rispetto al tempo, corrispondente al regime semplice. Questa risulta una verità assodata in ambito matematico-finanziario».

¹² V. *infra*, § 4.

¹³ Così G.B. BARILLÀ e F. NARDINI, *op. cit.*, 695, secondo cui non meglio specificate «direttive europee hanno sempre prescritto l'uso della capitalizzazione

dell'art. 117, comma 6, TUB (che inibisce il rinvio alla prassi per la determinazione non soltanto del prezzo ma di ogni altra condizione), la dichiarazione dell'intermediario nel caso qui in esame evidenzia come la metodologia francese c.d. *standard* (in regime composto) non costituisca una prassi inscalfibile.

3. *Rilevanza del regime finanziario nella ricostruzione del costo complessivo del credito e del tasso effettivo*

Prevedibile l'obiezione: in questi casi non sarebbe dato discorrere di indeterminatezza dell'oggetto o di parzialità dell'accordo, poiché il monte interessi (cioè, l'esito dell'applicazione del regime finanziario prescelto dal finanziatore) deve essere indicato in contratto (al pari del TAN, del TAEG, dell'entità delle singole rate fisse e della durata)¹⁴.

L'obiezione sarebbe valida se l'espressione del monte interessi valesse a rendere superflua l'indicazione contrattuale di qualsiasi altro fattore (es., lo stesso TAN), ma sappiamo che così non è. Premesso che il tasso debitore è passibile di svariate applicazioni, con risultati economici anche significativamente discordanti, i finanziatori sono chiamati a rendere evidente, in maniera «chiara e concisa»¹⁵ fin dall'informativa precontrattuale, il processo logico che dal tasso debitore conduce alla quantificazione della prestazione finale del debitore. Vero è che il prezzo nei contratti di credito (ai consumatori e non) deve essere espresso in maniera peculiare e diversa da qualsiasi

composta per la valutazione delle operazioni con durata pluriennale». *Contra*, v. G.M. SOTO, *Study on the calculation of the annual percentage rate of charge for consumer credit agreements*, Original Report 2009, Revised October 2013: «the creditor may use different methods of calculation in accordance with applicable national law. These different methods could include, for instance, the use of simple interest or compound interest, or different compound frequencies (daily, weekly, monthly, etc.). As the Directive *does not* regulate the method used for calculating interest charges, Member States and/or creditors are able to determine the calculation method used for those charges» (enfasi aggiunta). Scaricabile all'indirizzo: credit2consumer.be/sites/default/files/images/docs/DOCS_FR/study_apr_2013_final.pdf.

¹⁴ Nella decisione in commento, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto bastante la fornitura delle seguenti informazioni: «il TAN; l'importo complessivo degli interessi dovuti; l'importo della rata costante; il TAEG» (p. 8).

¹⁵ Direttiva 2008/48/CE: considerando n. 18, 31, art. 4, comma 2 e 3, nonché art. 10, comma 2.

altro prodotto: oltre al dettaglio analitico di tutti i costi è obbligatorio che sia esposto il TAEG, un indice sintetico concepito per rappresentare ai potenziali mutuatari il costo complessivo dell'operazione, onde agevolare un raffronto "informato" tra le diverse offerte sul mercato¹⁶. Tuttavia, un conto è la teoria; altro è la pratica.

Nei contratti attualmente in circolazione occorre pazientemente verificare se il TAEG sia stato costruito in maniera corretta e che dal relativo calcolo non sia rimasta fuori alcuna voce di costo a carico del mutuatario. Infatti, nelle intenzioni del legislatore, il TAEG è l'unico elemento della documentazione (pre)contrattuale idoneo a permettere al cliente la maturazione di un'idea tutto sommato precisa sul costo complessivo dell'offerta¹⁷, essendo ivi idealmente espressa l'incidenza percentuale, in ragione d'anno, della somma tra interessi e spese sul capitale¹⁸.

Per quanto ovvio possa apparire, la porzione di TAEG intesa a simboleggiare il peso degli interessi dovrebbe essere rappresentata non già dal tasso annuo *nominale* (TAN) bensì dal tasso annuo *effettivo* (TAE), la cui dichiarazione in contratto – ad onta della relativa centralità, più volte sottolineata anche dai matematici finanziari¹⁹ – non è stata resa obbligatoria dal legislatore se non in casi particolari²⁰. Ed è

¹⁶ La Banca d'Italia ha esteso l'obbligo di espressione dell'indice sintetico di costo a tutti i finanziamenti, riproducendo la formula del TAEG. V. Sez. II, § 8.2 delle Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. *Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*.

¹⁷ Ma v. E. BERLINGER, *Why APRC is misleading and how it should be reformed*, in *Cogent Economics & Finance*, 2019, vol. 7 (1), 1-18.

¹⁸ Nonostante l'acclarata centralità del TAEG (per il mercato concorrenziale e per l'autodeterminazione dei mutuatari, consumatori e non), certa giurisprudenza fatica a riconoscergli cittadinanza tra gli elementi essenziali del contratto. Per esempio, in ABF Milano, 17 febbraio 2012, n. 530, e 31 marzo 2017, n. 3432, è stato sostenuto che l'obbligo di esposizione del TAEG si riduce a una mera «regola di comportamento», in funzione "unicamente informativa", dalla cui inosservanza potrebbero tutt'al più discendere conseguenze di tipo risarcitorio, ma mai invalidanti (non incidendo, secondo questa linea di pensiero, su alcuno degli elementi essenziali del contratto). Negli stessi termini anche Trib. Milano, 17 dicembre 2019, n. 11715.

¹⁹ A differenza del TAN, infatti, «il tasso effettivo del prestito ne misura correttamente il costo» (così F. CACCIAFESTA, *Ammortamento francese "in interesse composto": un normale ammortamento progressivo*, in *Il Caso.it*, 2021).

²⁰ Il TAN è un'informazione da rendersi obbligatoriamente in tutti i contratti di finanziamento, ma suscettibile, come detto, di variegate applicazioni. Il TAE, invece,

un dato acquisito che alla determinazione del TAE, come chiarito dalla giurisprudenza, concorrano anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato²¹.

Pertanto, anche al di fuori dei casi particolari in cui ne sia stata prevista l'obbligatoria separata indicazione, il TAE non può non essere calcolato in sede di composizione del TAEG²²; e a quello (al TAE, non al TAN) va sommata l'incidenza prospettica, sempre su base annua, delle ulteriori spese e commissioni eventualmente applicate. Qualunque composizione del TAEG diversa da quella appena tratteggiata, eventualmente insensibile all'incidenza del regime finanziario adottato, non potrebbe candidarsi a rappresentare «correttamente il costo» del finanziamento²³. Questa conclusione vale, come è noto, anche al di fuori del contesto del credito ai consumatori.

4. Necessità di un accordo sulla concreta declinazione del prezzo unitario (TAN) per evitare un arbitraggio unilaterale sull'oggetto del contratto. Cenni al regime finanziario di default secondo il codice civile

Prima di disporci alla ricerca di una specifica prescrizione che nel contesto dei contratti di credito ai consumatori vieti, una volta stabilito il tasso debitore, di rimettere a una delle parti la scelta in ordine alle

è da considerarsi un elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000, soltanto «nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale».

²¹ *Ex multis*, v. Trib. Vicenza, 3 febbraio 2022, n. 170. V. pure F. QUARTA, *Credito irresponsabile e soluzioni al sovraindebitamento. Note su prassi bancarie «riottose al diritto», tecniche di ammortamento e costi inespressi*, in E. CATERINI, L. DI NELLA, A. FLAMINI, L. MEZZASOMA e S. POLIDORI (a cura di), *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, t. 2, Napoli, 2017, 1815 ss., spec. 1828 ss.

²² *Ex multis*, v. Trib. Torino, 1° febbraio 2021, n. 456: «il TAE costituisce una componente ineludibile dell'IsC/Taeg, essendo però quest'ultimo istituto quello scelto dall'ordinamento per fornire al cliente la più esaustiva informazione circa i costi effettivi del finanziamento».

²³ Di ciò, però, non si ha compiuta evidenza nelle iniziative di divulgazione scientifica volte a favorire l'educazione finanziaria, anche su piattaforme popolarissime come YouTube. Si veda, per esempio, il contributo didascalico offerto dalla prof.ssa G. CHESINI sulla composizione del TAEG, nell'ambito della serie di video-lezioni realizzate dall'ADEIMF dal titolo «La finanza: precisa come all'università, facile come in televisione»: <https://youtu.be/rwQNPSjPUSU?t=97>.

concrete modalità di applicazione di quel tasso, è il caso di evidenziare, più in generale, che la libertà dei singoli imprenditori di fissare il prezzo per i propri beni in commercio incontra significativi limiti nel diritto positivo.

L'art. 34, comma 2, c. cons., nell'affermare che il giudizio di vessatorietà di una clausola non possa attenersi al processo di «determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi», sottolinea contemporaneamente il bisogno che rispetto a tali elementi sia fornita un'informazione «chiara e comprensibile», pena la nullità della clausola *ex art. 36, comma 1, c. cons.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, lett. d), della direttiva 2005/29/CE²⁴, è considerata pratica commerciale sleale tanto l'inesatta rappresentazione del prezzo (nel nostro caso, il TAEG) quanto il manipolare o anche soltanto il celare «il modo in cui questo è calcolato», disorientando una scelta di consumo²⁵. In un mercato nel quale i tassi debitori proposti finiscono non di rado per differenziarsi per pochissimi punti base, si può presumere la facilità con la quale un consumatore, se non sviato dalla pratica sleale, potrebbe orientarsi verso un'offerta concorrente²⁶.

Fermo il carattere fuorviante di un TAEG inveritiero²⁷ (la cui inerenza all'oggetto del contratto appare difficilmente contestabile)²⁸,

²⁴ Art. 21, lett. d), d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146.

²⁵ La letteratura sul tema delle pratiche scorrette – e sui rimedi applicabili – è ormai ponderosa. V., in particolare, A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, Napoli, 2012; M. MAUGERI, *Violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e rimedi contrattuali*, in *Nuova giur. comm.*, 2009, II, 477; R. CALVO, *Le azioni e le omissioni ingannevoli: il problema della loro sistemazione nel diritto patrimoniale comune*, in *Contr. impr. Eur.*, 2007, 78; P. BARTOLOMUCCI, *Le pratiche commerciali scorrette e il principio di trasparenza nei rapporti tra professionisti e consumatori*, in *Contr. Impr.*, 2007, 1427.

²⁶ In linea generale, per dimostrare l'*an* e il *quantum* del danno, al consumatore danneggiato da una pratica sleale è richiesta la prova che lo stesso contratto sarebbe stato concluso a un prezzo diverso con un altro professionista.

²⁷ Donde la sua possibile rilevanza quale illecito di natura seriale di competenza dell'AGCM, su cui v. N. ZORZI GALGANO, *Il controllo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive a danno dei consumatori*, in *Contr. Impr.*, 2010, 671 ss.

²⁸ Sulla valutazione della «convenienza» ai fini della determinazione dell'oggetto dei contratti finanziari, v. A. GENTILI, *Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite*, in *Contratti*, 2008, 393 ss. L'osservazione è

in questa sezione occorre valutare più da vicino i riflessi che può produrre la (mancata) informazione relativa al «modo in cui il prezzo è calcolato» sul processo di formazione del consenso.

Questo il quadro normativo di riferimento: il TAN rappresenta il prezzo unitario su base *annua* di un prestito di denaro, da dichiararsi obbligatoriamente in contratto; l'art. 1282 c.c. prevede che gli interessi possono maturare soltanto su un capitale esigibile, salvo patto contrario; l'art. 1283 c.c. circoscrive ulteriormente il contenuto dell'eventuale patto sulla produzione di interessi, precisando che, al di fuori delle due circostanze descritte nella stessa norma, non possono maturare nuovi interessi su interessi *scaduti* e non ancora pagati (vuoi perché esigibili ma rimasti inadempiti o perché, sulla base del titolo, trattasi di interessi solo contabilmente scaduti ma non ancora esigibili)²⁹; infine, l'art. 821, comma 3, c.c. prescrive che gli interessi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (al tasso legale, in mancanza di un diversa pattuizione, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.).

Qualsiasi deviazione dalla disciplina di *default* prescritta dalla legge, per avere effetto, non può fare a meno di transitare per un accordo scritto (art. 117 TUB). L'indicazione in contratto del solo risultato (ottenuto mediante applicazione di regole contabili diverse da quelle innanzi definite di *default*) non pare sufficiente né a fini di trasparenza né a fini di determinatezza dell'oggetto del contratto; ciò non soltanto perché il diritto speciale dei contratti di banca pone un onere di forma scritta per qualsiasi regola di fonte pattizia, ma soprattutto perché diversamente opinando – se, cioè, si ritenesse il TAN variamente e insindacabilmente declinabile su iniziativa di una sola parte senza il consenso dell'altra – si avallerebbe un'ipotesi di arbitraggio unilaterale,

stata estesa al TAEG in F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile»*, Napoli, 2021, 75.

²⁹ Dunque, il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. non vale per i soli interessi di mora. Non è un caso che ci sia voluta una norma di pari rango (l'art. 1 l. 2 aprile 2015, n. 44, di conversione con modifiche del comma 12 dell'art. 11-*quaterdecies* del d.l. 30 settembre 2005, n. 203) per prevedere nei contratti di «prestito vitalizio ipotecario» la «capitalizzazione annuale di interessi e di spese» scaduti, a prescindere dalla loro esigibilità. Anzi, al comma 12-*bis* «è fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese [...], sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi».

non ancora sufficientemente indagata nell'ordinamento giuridico vigente.

L'art. 1349 c.c. prevede che, ove residui un margine di discrezionalità al momento della stipulazione del contratto, l'oggetto possa essere determinato anche separatamente o successivamente senza che ciò impedisca di ritenere perfezionato l'accordo³⁰. Tuttavia, è indispensabile che tale rinvio sia stabilito espressamente³¹ da entrambe le parti e, soprattutto, che l'arbitratore sia un terzo (la cui scelta sia stata condivisa dai contraenti o, al limite, convenzionalmente rimessa a uno di loro)³².

Sia consentito un esempio. Se nell'informativa precontrattuale esposta in un salone di bellezza il prezzo unitario per un taglio di capelli sia fissato in £ 100, l'imprenditore, in sede di stesura del conto da consegnare anticipatamente al cliente, non potrebbe applicare un moltiplicatore pari a 1,20 (cioè, un supplemento di £ 20) sol perché, in ipotesi, il cliente porta lunghi capelli ricci o perché la formazione impartita all'operaio addetto ai tagli lo porterà a rallentare il ritmo del taglio o a usare le forbici al posto del regolatore a filo. Se il professionista intenda sfuggire alla regola ferrea del prezzo unitario e vendere i propri beni o servizi non più «a corpo» ma a un prezzo dipendente da una serie di variabili (es., il tempo di permanenza del cliente sulla poltrona), dovrebbe preannunciare, accanto al prezzo nominale, anche le condizioni destinate a disciplinarne l'applicazione. In alternativa, potrebbe decidere di aumentare per tutti il prezzo unitario esposto, senza arzigogoli (correndo il rischio, sotteso a ogni scelta imprenditoriale legata ai prezzi, di rendere chiaramente percepibile il rincaro e di allontanare la clientela).

Se questo vale per qualsiasi contratto in cui sia previsto un corrispettivo, non si vede come possa concepirsi un'eccezione per i soli contratti di finanziamento, peraltro soggetti a una stringente disciplina di trasparenza, finalizzata a promuovere, anche nell'opera degli

³⁰ Per tutti, v. F. CRISCUOLO, *Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto*, Napoli, 1995, 85 s.

³¹ E. GABRIELLI, *Perizia contrattuale, arbitraggio e impugnazione dell'apprezzamento del terzo*, in *Giur. it.*, 2017, 603 ss.

³² G. ZUDDAS, *L'arbitraggio*, Napoli, 1992, 72 s.

organismi deputati a garantirne l'*enforcement*, l'autoresponsabilità dei predisponenti e un rinnovato clima di fiducia presso il pubblico³³.

5. *L'obbligo di informazione sulle «condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore»*

Per immaginare di poter sostenere che l'autonomia contrattuale dei mutuatari/consumatori si esaurisca con l'accettazione del TAN, senza margini di conoscibilità delle modalità della sua applicazione di volta in volta al capitale, bisognerebbe sforzarsi preliminarmente di dimostrare la ricorrenza di un superiore interesse organizzativo o gestionale in capo ai finanziatori tale da far apparire superflua, nelle condizioni eventualmente date, la partecipazione del potenziale mutuatario all'ultima tappa del percorso di determinazione del prezzo. In altri termini, occorrerebbe dimostrare che il finanziatore, una volta ottenuto il consenso del cliente sul TAN, sia libero poi di declinarlo a suo piacimento, ponendosi come unico limite la soglia dell'usura³⁴.

Non salvifico appare il richiamo, operato dall'ABF nella pronuncia in commento, alla «libertà imprenditoriale dell'operatore bancario e finanziario, che – in forza dei principi di cui all'art. 41 Cost. e all'art. 1422 c.c. (libertà d'iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le *pricing policies* che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera»³⁵. Secondo il Collegio di coordinamento, nella «legge generale e speciale» non sarebbe «in alcun modo previsto» 1) «che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi» o 2) che l'intermediario condivida la «formula utilizzata per il calcolo degli interessi». La «normativa vigente», in definitiva, «si limit[erebbe] ad imporre

³³ In argomento, v. A.A. DOLMETTA, *Trasparenza nei prodotti bancari, Regole*, Roma-Bologna, 2013, *passim*. Secondo G. CARRIERO, *L'Arbitro bancario finanziario*, in *Questione Giustizia*, 3/2017, 104, l'ABF non mira soltanto alla composizione delle liti, ma anche a rivitalizzare la fiducia dei clienti nei confronti del ceto bancario. V. pure A. FACHECHI, *La giustizia alternativa nel commercio elettronico. Profili civilistici delle ODR*, Napoli, 2016, 148.

³⁴ Sulla rilevanza della concreta tecnica di ammortamento e del correlato regime finanziario a fini antiusura v., da ultimo, Trib. Roma, Sez. XVII, 8 febbraio 2021, n. 2188.

³⁵ Coll. coord. ABF, dec. n. 14376/2022, p. 9.

l'indicazione del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”»³⁶. Appunto: ogni altra condizione praticata.

L'argomento della libertà assoluta dell'imprenditore bancario di fissare le proprie *pricing policies* prova troppo³⁷, specialmente in un mercato così minuziosamente regolamentato, dove tra i presidii normativi posti a tutela della trasparenza dei contratti e dell'efficienza organizzativa, quindi della concorrenzialità del mercato³⁸, si rinviene una regola che stabilisce l'insufficienza dell'indicazione del solo tasso debitore ove non siano contestualmente esplicitate anche le «condizioni che ne disciplinano l'applicazione», «the conditions governing the application of the borrowing rate», «les conditions applicables à ce taux», «die Bedingungen für die Anwendung des Sollzinssatzes» (art. 5, comma 1, lett. *f*, della direttiva 2008/48/CE; rimarcata dall'art. 10, comma 2, lett. *f*).

Tale inciso invita i finanziatori a farsi concorrenza non soltanto sui tassi, ma anche sulle *modalità di applicazione* dei tassi, in ragione del fatto che le varie modalità attuative – lo si è osservato – possono produrre risultati assai diversi tra loro in relazione non soltanto al monte interessi destinato a giungere a maturazione al termine dell'ammortamento, ma anche al ritmo di abbattimento del capitale, con

³⁶ Coll. coord. ABF, dec. n. 14376/2022, p. 8.

³⁷ V. le discipline sulle pratiche commerciali scorrette e sulle clausole vessatorie specificamente incidenti sul processo di determinazione del prezzo dei contratti (*retro*, § 4).

³⁸ A. MIRONE, *Le fonti private del diritto bancario: autonomia, trasparenza e concorrenza nella (nuova) regolamentazione dei contatti bancari*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2009, I, 264 ss. Studi sui legami tra trasparenza ed efficienza imprenditoriale sono stato condotti, tra gli altri, da G. SANTONI, *I costi organizzativi ed economici delle discipline di trasparenza*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, 710 s. e G. MUCCIARONE, *La trasparenza bancaria*, in *Tratt. Roppo Benedetti*, V, Milano, 2014, 682 s. V. pure U. MALVAGNA, *Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della «cessione del quinto»*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 1549, nota 41: «il focus del formalismo di protezione non è sulla libertà espressiva del dichiarante – con il limite esterno della tutela di una diversa interpretazione dell'oblato diligente –, ma l'esatto contrario: nel senso che la necessità di un'esatta “informazione” del cliente assorbe assaiologicamente il principio della libertà espressiva del predisponente (sicché viene meno la necessità di operare il detto bilanciamento di interessi)». *Amplius*, A.A. DOLMETTA, *Trasparenza*, cit., 102 ss.

intuibili ricadute sulla convenienza per il mutuatario di esercitare il diritto di estinzione anticipata³⁹.

Tale frammento di disciplina è stato evocato più volte nella pronuncia in commento: dapprima, a pag. 2, nella riproduzione degli argomenti-chiave portati dal consumatore a sostegno del ricorso, poi nuovamente a pag. 6, nelle motivazioni in diritto, quale parte della trascrizione del § 5.2.1 della Sez. VII delle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia a suo tempo vigenti (fedele alla citata lett. *f* degli artt. 5 e 10 dir. 2008/48/CE), che ritroviamo oggi nel § 4.2.2.1 della Sez. VII⁴⁰. Ma non sembra se ne sia tratto un precetto cogente.

Invero, la disposizione è passata quasi inosservata fin dal recepimento in Italia degli obblighi informativi dettati dalla direttiva 2008/48/CE (spec. art. 4 «Informazioni pubblicitarie», art. 5 «Informazioni precontrattuali», art. 10 «Informazioni da inserire nei contratti di credito»)⁴¹. Mentre all'art. 123 TUB è stato fedelmente trasposto l'elenco dei contenuti che i professionisti del credito sono tenuti a riprodurre nei loro annunci pubblicitari, con gli artt. 124 e 125-*bis* TUB (dedicati all'informativa precontrattuale e ai contratti) si è scelto di abbandonare la minuziosa tecnica redazionale adottata negli artt. 5 e 10 della direttiva-madre e di rimettere ogni incombente attuativo alle disposizioni della Banca d'Italia. Come richiesto dalla direttiva, l'art. 124 TUB ha semplicemente confermato che gli obblighi informativi posti in capo agli intermediari possono ritenersi assolti con

³⁹ In argomento, si vedano in particolare M. DE POLI, *La contrattazione bancaria*, Padova, 2012, 255, e V. FARINA, *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, in *Contratti*, 2019, 450 s. Sia consentito anche il rinvio a F. QUARTA, *Il credito ai consumatori*, cit., 63 ss.

⁴⁰ Banca d'Italia, *Disposizioni di trasparenza. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*, 79 s.

⁴¹ Una certa superficialità in sede di recepimento è stata tempestivamente colta da L. DI DONNA, *La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nella direttiva sul credito al consumo*, in *Giur. it.*, 2010, 244 s., il quale ha evidenziato che «nella normativa di attuazione i doveri informativi precontrattuali non sono previsti specificamente», senza mancare di ricordare che «il diritto all'informazione precontrattuale, insieme al diritto all'educazione, è uno dei diritti fondamentali dei consumatori». Sul punto, *amplius*, v. P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 326 ss., E. CAPOBIANCO, *Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori*, Napoli, 2000, 112 ss., G. ALPA e M. ANDENAS, *Fondamenti del diritto privato europeo*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica-Zatti, Milano, 2005, spec. 270 ss.

la mera consegna al consumatore delle *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* (il cui il prototipo, immodificabile, è contenuto nell'allegato II alla direttiva 2008/48/CE)⁴².

Sta di fatto che il dovere per gli intermediari di indicare «il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione» è trascritto per la prima volta nelle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, al già citato § 4.2.2.1 della Sez. VII. In nessuno dei vari aggiornamenti che hanno interessato le Disposizioni si è pensato di fornire uno specifico chiarimento operativo, privando così le imprese partecipanti al sistema di conoscere il punto di vista dell'Autorità sull'esatta portata della norma nella sua interezza. Per il vero, l'inciso («e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione») non è menzionato neanche nelle regole-quadro emanate dal CICR⁴³, alle quali, ai sensi dell'art. 124, comma 7, TUB, avrebbero dovuto «conformarsi» le «disposizioni di attuazione del presente articolo» demandate alla Banca d'Italia.

Si può criticare tale frammento di disposizione (e il Collegio di coordinamento, nel definire «largamente irrealistico» un obbligo informativo relativo alla concreta declinazione del TAN, ritenendolo per di più «non esigibile neppure in capo al contraente qualificato», sembra aver avuto di mira proprio il legislatore europeo). Si può decidere di qualificare i fatti (vale a dire, i presidi informativi adottati dagli intermediari) alla luce di un'interpretazione più o meno restrittiva. Ma con tale frammento di disposizione occorre pur sempre misurarsi, anche al costo di rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, tenuto conto che si tratta di un precetto testualmente confermato nella proposta di revisione della direttiva 2008/48/CE formulata dalla Commissione⁴⁴.

Nel paragrafo seguente, all'esito di una breve ricognizione della giurisprudenza europea, si tenterà di avanzare una proposta sul luogo (del contratto) in cui tale informativa può trovare espressione.

⁴² Sulla sufficienza di tale documento, per brevità, si rinvia a F. QUARTA, *Il credito ai consumatori*, cit., 40 ss.

⁴³ V. art. 5 («Informativa precontrattuale») del D.M. Economia e Finanze n. 117 del 3 febbraio 2011.

⁴⁴ Proposta del 30 giugno 2021, COM(2021) 347 final.

6. *La giurisprudenza europea sull'inutilità (relativa) del piano di ammortamento. Necessità che le «condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore» siano dettagliate in contratto*

Proprio perché deve essere il contratto, ai sensi dell'art. 10 lett. f) della direttiva, a chiarire le modalità attraverso le quali il tasso debitore è applicato al capitale, la Corte di Giustizia UE, nel caso *Home Credit Slovakia* del 9 novembre 2016 (causa C-42/15), ha confermato l'inservibilità (a tal fine) del piano di ammortamento, che non fa parte del contratto. Sulla base di un'interpretazione letterale della direttiva, ha chiarito che è fatto divieto ai legislatori degli Stati membri di introdurre norme che obblighino gli intermediari ad allegare al contratto di credito un piano di ammortamento. Non perché questo documento sia inutile in linea generale; ma perché, portando alle sue logiche conseguenze il ragionamento della Corte, la specificazione di un elemento così importante ai fini della determinazione del corrispettivo a carico del debitore non può essere compiuta in un documento (il piano di rimborso) che nell'immaginario collettivo è concepito alla stregua di uno scadenzario, appendice esecutiva di un accordo già chiuso su tutte le possibili variabili economiche.

Da questo punto di vista, metterebbe conto riesaminare le posizioni della giurisprudenza nostrana rinvenienti nel piano di rimborso rateale una clausola negoziale⁴⁵, con funzione addirittura ricognitiva della volontà delle parti in relazione alla tipologia di ammortamento (e forse anche in merito allo specifico regime finanziario adottato?)⁴⁶. Sarebbe disagevole, perlomeno con riferimento al credito ai consumatori (ma non solo), convenire con quella parte della giurisprudenza che valuta possibile desumere (indirettamente, quasi per *reverse engineering*) dal piano di ammortamento l'esistenza di un accordo sulle concrete declinazioni del TAN⁴⁷, se non altro perché quel piano, secondo la normativa di derivazione europea, non dovrebbe essere neppure allegato al contratto (il consumatore ha diritto di ottenerne copia, su richiesta)⁴⁸.

⁴⁵ Cass., 19 aprile 2002, n. 5703.

⁴⁶ Così, in termini generali, Cass., 25 novembre 2010, n. 23972.

⁴⁷ *Ex multis*, Trib. Lecce, 29 giugno 2020, n. 1510.

⁴⁸ Sul punto, si rinvia a F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato*, cit., 65 ss.

Una «clausola» di tal fatta (*i.e.* il piano di ammortamento) potrebbe ambire a vincolare entrambe le parti soltanto se costituente sviluppo univoco, su basi prettamente matematiche, delle fondamentali condizioni economiche già compiutamente evidenziate in contratto. Ma si è visto che a fare da *pendant* tra i dati economici convenuti in contratto e il costo totale del credito (di cui la tabella di ammortamento, eventualmente allegata al contratto, fornisce una raffigurazione grafica) è una scelta effettuata in perfetta solitudine dal finanziatore avente ad oggetto il regime finanziario e il ritmo di abbattimento del capitale⁴⁹. Tale scelta mira a rifornire il contratto, quindi il rapporto, di un *surplus* di disciplina indispensabile al conseguimento di un risultato economico normalmente più vantaggioso per il finanziatore (e correlativamente più oneroso per il prenditore) tra i tanti matematicamente possibili. Proprio in quanto *surplus* di disciplina, non sembra poter guadagnare il crisma dell'opponibilità in mancanza di un'adesione in forma scritta da parte del mutuatario.

L'adesione, tuttavia, non deve essere espressa sulla (o nei riguardi della) tabella di rimborso eventualmente prodotta dal finanziatore. O meglio: la firma del cliente può pure essere apposta in calce o a margine di quello che viene comunemente definito piano di ammortamento, ma tale adesione (valevole tutt'al più come «presa visione») non può essere sopravvalutata fino al punto di ritenerla in grado di sanare il *deficit* di trasparenza del contratto che sia rimasto muto sul «tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione». La tabella eventualmente allegata, recante la ripartizione interna delle rate tra capitale e interessi, costituisce lo «sviluppo oggettivo» non già delle condizioni economiche stabilite in contratto, ma della combinazione tra quelle e il *surplus* di disciplina stabilito unilateralmente dal finanziatore.

Compatibile con la struttura tipicamente unilaterale del piano di ammortamento è, invece, la sua funzione di cronoprogramma inteso a predeterminare, rata per rata, le *imputazioni* dei pagamenti futuri «al capitale piuttosto che agli interessi»; imputazioni che, ai sensi dell'art. 1194 c.c. il debitore non potrebbe effettuare autonomamente «senza il consenso del creditore». Appare scarsamente plausibile che l'eventuale *ratio oeconomica* sottesa al piano di ammortamento, ove

⁴⁹ *Retro*, § 2.

unilateralmente stabilita dal finanziatore nei termini anzidetti, in assenza cioè di un accordo espresso sulle «condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore», possa fungere da valida causa di giustificazione della *maturazione* di un monte interessi diverso da quello che si avrebbe in applicazione della disciplina codicistica⁵⁰.

Per chiudere il discorso sul luogo in cui dovrebbe trovare espressione la clausola inerente alle «condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore», è utile riferirsi nuovamente alla Corte di Giustizia UE, che in proposito ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 10, par. 2, lett. *u*), della direttiva 2008/48/CE, il contratto deve menzionare in modo «chiaro e conciso», «se del caso, le altre clausole e condizioni contrattuali» (altre, s'intende, rispetto alle *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*)⁵¹. L'obiettivo di tale disposizione – così come dell'art. 117 TUB per tutti i contratti bancari – è di assicurare che ogni clausola o condizione pattuita dalle parti sia inclusa *nel contratto* (e non nella tabella di rimborso).

Nell'informativa standardizzata (allegato II alla direttiva) tra i «costi del credito» non c'è un riquadro, accanto a quello riservato al tasso debitore, in cui poter esprimere anche le «condizioni che ne disciplinano l'applicazione» (lett. *f* degli art. 5 e 10 della direttiva). Pertanto, immodificabile il modulo recante le informazioni «di base»⁵², il trasparente inserimento in contratto di un simile *surplus* di disciplina – condizione senza la quale il mutuante non potrebbe ambire a un guadagno superiore a quello che deriverebbe dall'applicazione del regime codicistico – parrebbe dover trovare collocazione, se del caso, al di fuori dell'informativa standardizzata.

7. Osservazioni di sintesi

La scelta di incrementare il corrispettivo senza innalzare il TAN (ma incidendo sulle «condizioni che disciplinano l'applicazione» dello stesso TAN) deve essere annunciata con sufficiente chiarezza fin dall'informativa precontrattuale. L'art. 124, primo comma, TUB discorre di «informazioni necessarie per consentire il confronto delle

⁵⁰ *Retro*, § 4.

⁵¹ Sentenza *Home Credit Slovakia*, cit., § 57.

⁵² Da ultimo, N. VARDI, *Creditworthiness and 'Responsible Credit'. A Comparative Study of EU and US Law*, Leida, 2022, p. 171.

diverse offerte di credito sul mercato», non già di informazioni necessarie alla comprensione della singola offerta di credito che si è in procinto di sottoscrivere. Questa intenzionale deviazione dall'ovvio non può rimanere senza effetti e, se si può in linea di massima convenire con il Collegio ABF che l'intermediario non sia tenuto a «offrire una comparazione del proprio prodotto con altri eventualmente presenti sul mercato»⁵³, non si può d'altro canto lasciare che un inciso normativo così innovativo (anche in un'ottica promozionale di sostegno all'educazione finanziaria)⁵⁴ rimanga lettera morta.

L'ambizione del finanziatore (di guadagnare di più, a parità di TAN, sulla sola scorta del regime finanziario applicato), come qualsiasi preferenza incidente sul processo di formazione del corrispettivo, se non veicolata dalla forma scritta, non può, neanche nell'interpretazione più favorevole al predisponente (comunque da escludersi *ex artt.* 1375 c.c. e 35, comma 2, c. cons.), ritenersi opponibile alla controparte aderente.

I «prodotti» che la banca produce e commercializza sono i contratti stessi. La disciplina dell'oggetto di quei contratti (il denaro) è in larga parte predeterminata dalla legge in ragione della peculiarità del bene⁵⁵. Per certi aspetti (es., usura e, a determinate condizioni, anatocismo) non sono ammesse deroghe; per molti altri aspetti, la disciplina è integrabile o derogabile per contratto. Rilevato che non già (soltanto) dall'ammortamento c.d. alla francese, bensì (soprattutto) dal concreto regime finanziario attuato dipende la maturazione di un monte interessi più alto (a parità di TAN) rispetto a quello ottenibile in applicazione della disciplina codicistica di *default*, sembra adeguato concludere che al titolare della situazione debitoria non debba essere impedito di partecipare al processo di formazione della regola che costituisce la fonte della sua stessa obbligazione.

⁵³ Coll. coord. ABF, dec. n. 14376/2022, p. 8 s.

⁵⁴ U. MORERA, *Nuove prospettive per l'educazione finanziaria*, in *Foro It.*, 2015, V, c. 125 ss., e F.P. PATTI, *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. Impr.*, 2015, 1436.

⁵⁵ M. SEMERARO, *Pagamento e forme di circolazione della moneta*, Napoli, 2008; EAD., *Gli interessi monetari. Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, Napoli, 2013.